

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(art. 24 dello Statuto del Comune di Terre Roveresche)

[Approvato con atto C.C. n. 25 del 09/02/2018]

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

Art. 1 - RAPPORTI DEL COMUNE CON LE ASSOCIAZIONI

- 1) Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative presenti nel suo territorio quali strumenti di formazione, informazione e partecipazione alla vita del comune, dei cittadini.
- 2) Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
 - a) Sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione.
 - b) Favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo.
 - c) Garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consuntivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso.
 - d) Mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e le attrezzature occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni con le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
 - e) Affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituita presso il Comune di Terre Roveresche l'Assemblea delle Associazioni, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del Comune di Terre Roveresche quale organismo con funzione di:

- a) partecipazione con finalità generali alle attività del Consiglio e della Giunta nell'interesse della comunità.
- b) collaborazione nell'organizzazione delle attività svolte dall'organo Comunale e dalle varie associazioni, qualora venga richiesto, che si svolgono durante l'anno solare nel territorio.

Art. 3 – COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'assemblea delle associazioni è composta dai presidenti (o loro delegati) o suo supplente, delle associazioni con sede nel territorio comunale o che operi nello stesso territorio e che chiedano di parteciparvi, previo deposito presso la Segreteria del Comune, dello statuto, dell'atto costitutivo, delle generalità, del Presidente o del rappresentante designato e suo supplente, elenco dei soci (non inferiore a 20 soci).
- 2) Possono chiedere di partecipare a detto organismo le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, le associazioni di volontariato, le associazioni dei portatori di handicap e le cooperative sociali, le associazioni di tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni ed organismi scientifici, della cultura, dello sport, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche e che non perseguano scopo di lucro.
- 3) Per entrare a far parte dell'organismo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rappresentatività degli interessati dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
- 4) Possono essere ammesse le associazioni che abbiano i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del resto dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di scopi coincidenti con quelli del Comune, di pubblica utilità o di interessi diffusi, costituite da almeno 1 anno.
- 5) Possono chiedere di partecipare, senza diritto di voto ed a solo carattere consuntivo le associazioni che non hanno ancora raggiunto 1 anno di vita.
- 6) Presso la segreteria del comune, è istituito un registro nel quale vengono iscritte le associazioni ammesse a partecipare all'Assemblea delle associazioni. La segreteria del Comune, verificata la regolarità delle domande di partecipazione all'assemblea, inserisce le Associazioni

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

richiedenti nel registro predetto, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea delle Associazioni.

7) Allo stesso modo quando sia accertato lo scioglimento di un'associazione o sia stato verificato che le modifiche dello statuto di un'Associazione abbiano comportato anche la modifica delle sue caratteristiche in modo tale da essere in contrasto con quelle stabilite al comma 2 del presente articolo, la segreteria comunale procede alla cancellazione dell'associazione dal registro dandone comunicazione al Presidente.

Art. 4 - IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI

1) All'atto della domanda di ammissione, dovrà essere assunto formale impegno di comunicare e presentare annualmente l'elenco aggiornato dei soci e delle cariche sociali, eventuali modifiche apportate allo statuto dell'Associazione, una dettagliata relazione sull'attività svolta, un rendiconto economico.

2) Entro i mesi di febbraio e settembre le Associazioni devono presentare all'Assemblea delle associazioni una proposta di calendario manifestazioni estivo ed invernale (date modificabili in caso d'imprevisto, e nei limiti possibili, considerando le richieste delle altre associazioni), tale calendario sarà poi comunicato a tutte le associazioni via email.

Art. 5 - COSTITUZIONE

1) Sulla base delle domande ammesse, il Sindaco con proprio formale provvedimento, provvede alla costituzione dell'Assemblea delle Associazioni. Nel provvedimento di costituzione sono indicati i nominativi dei presidenti o dei loro delegati che compongono le predette assemblee.

2) Analogamente si procederà in caso di modifica della composizione dell'assemblea a seguito dell'ammissione di rappresentanti di nuove associazioni oppure all'eliminazione di associazioni non più in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

Art. 6 - PRESIDENTE

1) L'Assemblea provvede ad eleggere nel proprio seno un Presidente con l'incarico di dirigere e coordinare l'attività dell'assemblea stessa, ovvero:

- Convocare l'Assemblea,
- Stendere l'ordine del giorno,
- Redigere il report dell'Assemblea,
- Comunicazione tra le associazioni

2) L'Elezione del presidente avviene per scrutinio segreto ed è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Il Candidato alla carica di Presidente deve obbligatoriamente fare parte di un'Associazione facente parte dell'Assemblea delle Associazioni, dove l'associazione:

- abbia i requisiti di cui all'art. 3,
- sia in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 4.

3) Il Presidente può nominare un vice-presidente a scelta tra i componenti delle Associazioni, purché **non facente parte** della stessa associazione di provenienza del presidente.

4) In caso di gravi inadempienze accertate dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea dietro votazione per alzata di mano il presidente decade dal suo incarico. In tal caso si procederà poi con l'elezione di un nuovo presidente.

Art. 7 - RIUNIONI

1) L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocata:

- Dal Presidente,
- Su richiesta di 1/5 dei suoi componenti,
- Su richiesta del Sindaco o della Giunta o del Consiglio Comunale.

2) L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei voti. La votazione avviene sempre per alzata di mano, tranne per l'elezione del Presidente.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

3) L'Assemblea disciplina con proprio regolamento il proprio funzionamento nel rispetto dei principi dell'autogestione e del funzionamento nel rispetto dei principi dell'autogestione e del carattere permanente l'Assemblea.

4) Per la legalità delle riunioni in prima convocazione dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Per la legalità delle riunioni in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Art. 8 -DECADENZA

1) I componenti l'Assemblea verranno dichiarati decaduti dopo che saranno stati assenti ingiustificati (ovvero senza darne comunicazione al presidente) dalle sedute per tre volte consecutive.

2) La sostituzione di un componente l'Assemblea dichiarato decaduto o dimesso viene effettuato con presa d'atto da parte dell'Assemblea, del componente subentrante designato dall'Associazione interessata.

Art. 9 - IMPEGNI PER IL COMUNE

1) Il Comune si impegna a valorizzare le libere forme associative ed a incentivarne la partecipazione, riconoscendo l'opportunità di:

- a) Indicare il riferimento istituzionale dell'Assemblea delle Associazioni nell'Amministrazione Comunale per gli affari pubblici di pertinenza;
- b) Precisare che la partecipazione si esprime mediante richieste proposte, suggerimenti, segnalazioni scritte ed altri strumenti previsti dallo Statuto Comunale;
- c) Garantisce che ogni istanza scritta proveniente dalle libere associazioni abbia motivato riscontro, nei termini di legge.
- d) Sostiene e predilige le Associazioni che fanno parte dell'Assemblea e ne condividono lo spirito e i principi, in termini di collaborazione dei dipendenti comunali, concessione delle sale pubbliche, contributo economico.

2) Per sostenere i compiti e le finalità dell'Assemblea delle Associazioni, il Comune istituisce un apposito capitolo di bilancio con risorse, fatte salve le disponibilità finanziarie, da impegnare sulla base delle determinazioni dell'Assemblea delle Associazioni. L'impegno viene adottato con indicazione della Giunta Comunale.

3) Per assicurare l'informazione necessaria, il Sindaco o suo delegato è tenuto ad inviare al Presidente dell'Assemblea delle Associazioni le comunicazioni relative ai procedimenti che la interessano e l'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea ha la sua funzione principe nel coordinare e relazionare le attività delle singole associazioni, con forme di collaborazione per dare una visione unitaria delle realtà presenti nel territorio.

2) L'Assemblea svolge i compiti di suggerimento d'iniziativa svolte alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti dei problemi locali e può segnalare le iniziative da adottare direttamente alla giunta comunale.

3) Svolge, altresì, compiti di proposta al Consiglio Comunale per l'individuazione delle soluzioni più idonee alle problematiche del Comune, previa votazione della proposta per alzata di mano.

Gli organi competenti ne danno riscontro nei termini previsti dallo Statuto Comunale; l'esame si chiude in ogni caso con una espressa manifestazione di volontà da parte degli Organi Comunali, di cui è garantita la comunicazione al Presidente.

4) L'Assemblea, inoltre, ha il diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti, nel rispetto delle leggi vigenti, di intervenire nei procedimenti che la interessano e di fornire

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

autonomamente proposte pareri, suggerimenti tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.

Art. 11 -INVITI AD ALTRI RAPPRESENTANTI

1) Nel caso in cui all'ordine del giorno delle sedute siano in discussione problemi specifici che interessano associazioni od organismi non rappresentanti. L'Assemblea potrà richiederne la convocazione dei loro rappresentanti.

Art. 12 – NORMA DI RINVIO

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda allo Statuto Comunale, al codice civile e alle norme vigenti in materia.